

## REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil

premesso che

- in data 22 novembre 2017 è stato sottoscritto tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, il Protocollo d'intesa "Criteri e modalità di condivisione, fra le Parti Sociali, dei piani formativi" (di seguito semplicemente "Protocollo") che trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- il Protocollo prevede l'istituzione di una Commissione Paritetica Nazionale (di seguito semplicemente "Commissione") composta da rappresentanti di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil quale sede per la condivisione dei piani formativi a livello confederale nei casi e con le modalità prevista dalla lettera f), del punto 1, del Protocollo;
- il Protocollo prevede che le modalità di funzionamento della Commissione siano oggetto di specifico Regolamento;
- con l'accordo 13 febbraio 2018 le parti hanno definito tale Regolamento ed avviato l'attività della Commissione;
- anche alla luce di quanto previsto dal punto 4 del Regolamento 13 febbraio 2018, il presente accordo integra e sostituisce il Regolamento delle Attività della Commissione Paritetica Nazionale;

concordano che

1. la composizione della Commissione Paritetica Nazionale in carica *pro tempore* è pubblicata sul sito internet di Fondimpresa, fermo restando quanto previsto al punto 2 del Regolamento allegato;
2. il Regolamento allegato disciplina la composizione e l'attività della Commissione;



3. eventuali modifiche dei componenti della Commissione dovranno in ogni caso essere comunicate alle altre parti firmatarie del presente accordo.

Roma, 8 gennaio 2019

Confindustria



Cgil



Cisl



Uil



# REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

È affidata alla Commissione la condivisione dei piani formativi che riguardano:

a. aziende prive di rappresentanza sindacale e che operano in territori di competenza di più Commissioni Paritetiche Territoriali.

Qualora il piano formativo coinvolga unità produttive collocate nell'ambito territoriale di competenza di Commissioni Paritetiche Territoriali per le quali operi una forma definita di coordinamento, la condivisione del piano avverrà nell'ambito di tale coordinamento.

b. settori o comparti nei quali trovano applicazione più contratti collettivi nazionali e che coinvolgono più aree territoriali.

c. settori o comparti nei quali trovano applicazione contratti collettivi nazionali sottoscritti da categorie non aderenti a Confindustria e che coinvolgono più aree territoriali.

## 2. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La composizione della Commissione valida *pro tempore* è pubblicata sul sito di Fondimpresa e comunicata alle imprese o agli enti di formazione con la PEC di cui al successivo art. 4, lett. a). In caso di difformità, prevale la composizione comunicata a mezzo PEC.

## 3. PRESENTAZIONE DEI PIANI

Le richieste di condivisione dei piani formativi di cui all'art. 1 devono essere inviate, da parte delle imprese o degli enti di formazione, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

[cpn@pec.confindustriacgilcisluil.it](mailto:cpn@pec.confindustriacgilcisluil.it)

## 4. TEMPI E MODALITÀ DELLA CONDIVISIONE

a) La Commissione provvederà all'esame dei piani formativi di sua competenza, in base all'art. 1, entro 15 giorni.



Tale termine decorre da quando il piano formativo inviato all'indirizzo PEC di cui all'art. 2 diviene conoscibile ai componenti della Commissione. A tal fine, la Commissione adotta modalità tecniche in grado di garantire l'immediata conoscibilità del piano formativo ai propri componenti nonché la conferma di avvenuta ricezione.

Entro il termine dei 15 giorni, dalla avvenuta ricezione da parte dei componenti, la Commissione è tenuta a formalizzare il proprio parere al presentatore rispondendo all'indirizzo PEC dal quale ha ricevuto il piano formativo.

Ai fini del computo del termine di cui sopra occorre considerare i giorni da lunedì a venerdì, con esclusione dei giorni del sabato, della domenica nonché dei giorni festivi.

- b) Laddove necessario, la Commissione può richiedere al mittente un'integrazione della documentazione inviata. Il termine di cui alla lettera a) resta sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della ricezione dell'integrazione richiesta all'indirizzo PEC di cui all'articolo 2.
- c) La mancata formalizzazione del parere di cui al comma precedente entro il termine definito con le modalità previste alle lettere a) e b) equivale all'approvazione limitatamente ai piani formativi relativi ad aziende prive di rappresentanza sindacale e che operano in territori di competenza di più Commissioni Paritetiche Territoriali (cfr. art. 1, lett. a).

## 5. REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Anche su sollecitazione della Commissione, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si riservano di apportare le eventuali integrazioni al presente Regolamento che dovessero essere necessarie per migliorare il suo funzionamento.

